

Le nuove regole

La riforma non minaccia i trust "trasparenti"

LUIGI DELL'OLIO, MILANO


"Il decreto colpisce solo gli strumenti che hanno sede nei Paesi black-list e che non danno informazioni sui titolari effettivi" spiega il giurista Stefano Loconte

Il ricorso al trust come strumento per tutelare e trasmettere i grandi patrimoni non è a rischio, almeno relativamente alle soluzioni trasparenti e domiciliate in Paesi che scambiano regolarmente le informazioni fiscali con l'Italia. È la

sensazione degli addetti ai lavori dopo che sono stati chiariti alcuni aspetti dal decreto fiscale della Manovra di Bilancio 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e che ora passa al vaglio del Parlamento per l'approvazione definitiva. Il trust non è regolamentato dal diritto italiano, per cui la sua applicazione avviene secondo gli schemi internazionali. Questo istituto coinvolge tre soggetti: il disponente, vale a dire colui che conferisce il patrimonio; il gestore, al quale viene affidata la proprietà dei beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato a gestirli nell'interesse del beneficiario, destinatario finale del trust. Il gestore può essere sia una persona fisica che giuridica; il beneficiario può essere esistente o meno (è il caso dei cosiddetti trust di scopo, destinati ad esempio ai fu-

I numeri

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
LEADER AZIENDALI PER ETÀ NEGLI ULTIMI DIECI ANNI




turi nipoti). Così, un caso tipico in cui si ricorre al trust è quello di un imprenditore anziano che nomina gestore il proprio avvocato o commercialista, affidandogli l'amministrazione dei propri beni in attesa che il figlio minore raggiunga la maggiore età oppure per assicurare entrate periodiche a un erede affetto da handicap.

FINALITÀ ANTIELUSIVE

Il decreto fiscale stabilisce che, «qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri...a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito».

Precisazioni mosse da finalità antielusive. Quali le ricadute concrete? «I timori che non si ricorra più ai trust sono infondati», chiarisce

Ingabbiato nei soliti fondi?



Scegli FondiOnline.it

FondiOnline.it ti permette di investire autonomamente in oltre 9.500 Fondi Comuni e Sicav delle principali case, senza commissioni di sottoscrizione

Confronta più di 20.000 Fondi Comuni, Sicav e Fondi Pensione Aperti

FondiOnline.it ti consente di analizzare tutti i Fondi disponibili al collocamento al dettaglio in Italia. Utilizza i nostri strumenti per un confronto completo e imparziale di tutte le caratteristiche essenziali dei prodotti, sulla base di criteri oggettivi.

Un servizio semplice e sempre a tua disposizione

Opera dove e quando vuoi tramite internet. Non occorre aprire un conto corrente per operare, basta un semplice contratto di collocamento.

Acquista oltre 9.500 Fondi Comuni e Sicav senza commissioni di sottoscrizione

FondiOnline.it distribuisce i Fondi di moltissime case d'investimento internazionali e italiane, con una lista in costante aumento. FondiOnline.it non applica spese di custodia e amministrazione, sottoscrizione, conversione o rimborso.

L'affidabilità di una SIM indipendente appartenente a un Gruppo quotato

FondiOnline.it è una iniziativa di Innofin SIM S.p.A., società del Gruppo MutuiOnline, quotato presso il segmento STAR di Borsa Italiana.

 **FondiOnline.it**
PIÙ SCELTA PIÙ RENDIMENTO
www.fondionline.it

FondiOnline.it è il sito di Innofin SIM S.p.A., società integralmente controllata da Gruppo MutuiOnline S.p.A. Per maggiori informazioni su Innofin SIM S.p.A. e i servizi offerti visita il sito www.fondionline.it e consulta la modulistica contrattuale o contattaci allo 800.92.92.95. **La presente comunicazione non ha contenuto negoziale e non costituisce sollecitazione all'investimento.**

Il personaggio



Stefano Loconte
fondatore e managing partner dello studio legale Loconte&Partners

Stefano Loconte, fondatore e managing partner dello studio legale Loconte&Partners e autore di diversi libri sul tema della protezione e della pianificazione patrimoniale. «La nuova norma va a colpire quei trust che abbiano sede nei Paesi black-list e che non scambiano informazioni con riferimento alle posizioni dei titolari effettivi», aggiunge. «In tutte le situazioni in cui l'Agenzia delle Entrate non riscontra trasparenza in merito alle ragioni per le quali si ricorre a queste domiciliazioni a beneficio di soggetti beneficiari italiani, considera reddito l'intero ammontare percepito dal trust e lo tassa di conseguenza».

Una soluzione che rischia di compromettere i diritti dei cittadini che per svariate ragioni, ma comunque lecite, hanno optato per queste soluzioni? «Non ci sono automatismi», ribatte Loconte. «Il legislatore spinge verso modalità trasparenti di redazione dei trust agendo sul piano fiscale, ma il contribuente ha sempre la possibilità di fornire la prova contraria, cioè che oggetto dell'attribuzione è il patrimonio e non il reddito».

Resta da capire se i nuovi paletti potranno aprire maggiori spazi ad altri veicoli di protezione e trasmissione dei patrimoni come le fondazioni. «Non credo», ribatte l'avvocato, «dato che le fondazioni hanno una struttura più complessa, devono dotarsi di precise regole di governance e di un cda. Inoltre devono avere finalità pubbliche e quindi sono soggette a un controllo invasivo da parte delle autorità, in particolare delle prefetture», conclude.